Il commissario regionale deliberava la convocazione del consiglio comunale per i giorni 7 e 9 maggio 1977, rispettivamente in prima e seconda convocazione, assegnando due giorni dalla prima convocazione per la deliberazione del bilancio ed inserendo nell'avviso, notificato ai singoli consiglieri, una esplicita avvertenza circa le cennate rigorose conseguenze connesse all'infruttuosa scadenza del termine assegnato.

Nella riunione del 7 maggio 1977 la votazione del bilancio dava il seguente risultato: 5 voti favorevoli all'approvazione, 14 contrari, 11 astenuti.

La sezione di controllo, pertanto, nominava un commissario che in data 12 maggio 1977, provvedeva all'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Bergamo ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale disponendo altresì la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1977 dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 1976 entro cui il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 964, del 1969, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della competente sezione di Bergamo del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Caravaggio (Bergamo).

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 luglio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caravaggio (Bergamo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Emanuele Colasurdo.

Roma, addì 7 ottobre 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Caravaggio (Bergamo) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 luglio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caravaggio (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emanuele Colasurdo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 177

LEONE

COSSIGA

(11607)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Manoppello.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica sita nel comune di Manoppello, facente parte del complesso della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Manoppello (Pescara);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possana modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse perché:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico, che anche se risulta suddiviso per questioni amministrative e burocratiche, è da considerarsi unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico e avente il solo scopo di preservarlo globalmente da eventuali incontrollabili situazioni insediative;

le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ridotto ormai ad un puro elemento paesistico, per tale da esser degno di tutela;

il complesso del centro storico di Caramanico che nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso) termina nel convento detto « delle Monache » stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli dal fiume Orta, in visioni orride e belle nello stesso tempo, tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'Eremo di S. Pietro a Majella (richiamando la maestosità ed il silenzio di una mistica religiosità ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Rocca Morice collegantesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella, non si possono tralasciare la Macchia di Abbateggio, il Vallone di S. Bartolomeo, la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso dell'abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »;

elementi contrastanti nel paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli, complessi quali S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

La zona — come sotto specificata — sita nel territorio del comune di Manoppello (Pescara), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La limitazione del vincolo parte dalla quota 201 corre in linea retta fino ad incontrare la strada Serramonacesca-Manoppello in prossimità della quota 230 e proseguendo per le quote 222, 230 e 239 fino al confine comunale con Lettomanoppello corre lungo lo stesso confine comunale fino a congiungersi a quota 1032, con il confine comunale di Serramonacesca, continua ancora lungo lo stesso confine fino alla quota 201. Viene esclusa dalla proposta di vincolo la sottodescritta zona, compresa nelle seguenti quote: 685, 750, 656, 544, il limite della zona stralciata continua lungo il confine comunale con Lettomanoppello fino alla quota 239, segue la strada tra Manoppello e Lettomanoppello fino al km 8; di qui con linea retta si congiunge a quota 201 dove con una linea che segue il confine con Serramonacesca si congiunge alla quota 685 iniziale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Manoppello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Rocca Morice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

COMUNE DI MANOPPELLO:

(*Omissis*).

Su invito del presidente si descrivono le delimitazioni del vincolo e le motivazioni dello stesso e si propone la votazione.

Si astiene: l'arch. Lucio De Paolis con la prima dichiarazione di voto.

Votano a favore della proposta di vincolo tutti gli altri membri.

A maggioranza quindi la commissione, dopo aver ricordato le motivazioni di cui al vincolo, propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata:

la limitazione del vincolo parte dalla quota 201 corre in linea retta fino ad incontrare la strada Serramonacesca-Manoppello in prossimità della quota 230 e proseguendo per le quote 222, 230 e 239 fino al confine comunale con Lettomanoppello corre lungo lo stesso confine comunale fino a congiungersi a quota 1032, con il confine comunale di Serramonacesca, continua ancora lungo lo stesso confine fino alla quota 201.

Viene esclusa dalla proposta di vincolo la sottodescritta zona, compresa nelle seguenti quote: 685, 750, 656, 544, il limite della zona stralciata continua lungo il confine comunale con Lettomanoppello fino alla quota 239, segue la strada tra Manoppello e Lettomanoppello fino al km 8; di qui con linea retta si congiunge a quota 201 dove con una linea che segue il confine con Serramonacesca si congiunge alla quota 685 iniziale.

La zona è così riportata in planimetria 1:25.000 e la medesima viene firmata da tutti i membri ed allegata al presente verbale.

(*Omissis*).

(11394)